COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°27 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:30,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Assente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
Rigoni Giovanni	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
Pozzato Lucia	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
Cuman Antonio	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE

VISTA:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

RICHIAMATA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO CHE a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO CHE gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

EVIDENZIATO CHE:

- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO CHE:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ARERA avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

VISTO che l'Autorità disegna i seguenti schemi:

- ✓ attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (e – presumibilmente – anche regionali);
- ✓ attività “ancora soggette a chiusura”, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- ✓ attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale “competenza” specifica;
- ✓ attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbe essere l’Ente territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmente” (articolo 2 della del. 158)

VISTO:

- il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27/05/2020 (atto n. 189 del 26/05/2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) con il quale si prospettano strumenti e regole per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;
- la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020 “ADOZIONE DI MISURE PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATADEI RIFIUTI,ANCHE DIFFERENZIATI,URBANI E ASSIMILATI,PER IL PERIODO 2020-2021TENUTOCONTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” con la quale ARERA all’art. 2 “*Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID-19*” al punto 2.1 delibera: “*Dopo il comma 2.2 del MTR sono inseriti i seguenti commi*: “*2.2 bis Per l’anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma precedente, possono essere considerate le seguenti componenti:….omissis…*

  è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter. 2.2.2 ter Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:…omissis… / ’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente , determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3..omissis…”;

CONSIDERATO che le riduzioni di cui sopra determineranno per l’anno 2020 un minor gettito Tari pari ad € 15.000,00 che verrà finanziato attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, poiché questa Amministrazione non intende ripartire sugli anni successivi il costo di tali riduzioni in quanto non ritiene corretto porre a carico dei cittadini il relativo costo;

EVIDENZIATO CHE la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO CHE, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, cioè è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, senza specifiche motivazioni;

CONSIDERATO CHE, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO CHE i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'organo competente;

ATTESO CHE con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

CONSIDERATO CHE il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO quindi che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO CHE, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO CHE i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO CHE la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO CHE la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO CHE le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;
DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
RITENUTO opportuno, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2020;
VISTO il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani SORARIS SPA nel rispetto del MTR di ARERA delibera n. 443/2019 composto da:

- ✓ Allegato 1 PEF redatto secondo MTR;
- ✓ Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- ✓ Allegato 3 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore SORARIS SPA;
- ✓ Allegato 4 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore Comune;
- ✓ Allegato 5 dichiarazione di validazione resa dal Revisore del Conto;

CONSIDERATO CHE:

- l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 850.521,00;
- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019, tenendo conto che il costo del personale non può più essere riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all'art. 3 dell'allegato A) del 443/2019 ARERA una possibilità di riclassificazione parziale sulla base del confronto con il valore del PEF dell'anno precedente;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka –kb – Kc -Kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2019 e sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2020 rispetto a quelli dell'anno precedente;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE la suddivisione dei costi con il nuovo metodo ARERA ha messo in evidenza che la componente del costo relativo alla raccolta del rifiuto organico incide sui costi totali per un ammontare pari al 40% e pertanto risulta necessario rivedere la percentuale di riduzione del compostaggio domestico e/o autosmaltimento fissate ad oggi rispettivamente al 62,5% ed al 49,5% della parte variabile
DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe 2020 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo;
DATO ATTO CHE sono state quantificate tra i costi del bilancio 2020 le riduzioni tariffarie di cui all'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020, che verranno finanziate attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
VISTO il comma 2 dell'art. 22 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI con il quale sono state stabilite le scadenze delle rate TARI al 16 aprile ed al 16 dicembre;

CONSIDERATO CHE, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, per la quale i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, il Comune di Sandrigo ha emesso la prima rata nel rispetto di tale disposizione;
PRESO ATTO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;
VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO:

- l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ……*";
- l'art. 1 comma 169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito nella L. 24/04/2020 n. 27 che ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che ha modificato il precedente art. 107 summenzionato stabilendo il termine del 30 settembre quale ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 138 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- che con successiva deliberazione dovranno essere approvate le variazioni agli stanziamenti sulla scorta dei costi del PEF e delle entrate derivanti dalla determinazione delle tariffe TARI;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
DATO ATTO CHE l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, recepito nel vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, dispone, dal 1 gennaio 2020, la tassazione degli studi professionali con la medesima tariffa applicata alle banche ed agli istituti di credito;
VISTO il PEF 2020 approvato con la precedente propria deliberazione in data odierna;
PRESO ATTO della proposta del Responsabile Area Finanziaria di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 come risultanti dai prospetti allegati;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 23 del 22/09/2020 acquisito al prot. n. 13143;
RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
VISTO:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l'anno 2020 da coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a € 850.521,00;
3. di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di applicare la riduzione nella misura del 40% per le utenze che effettuano il compostaggio domestico e/o l'autosmaltimento del rifiuto organico;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
6. di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020 relativa alle riduzioni a favore dell'utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività;
7. di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall'art. 1.4 della delibera ARERA 158/2020 verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di riduzione previsto al paragrafo 1.3, cioè una riduzione forfettaria della quota variabile tari pari al 25%;
8. di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
9. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 23 del 22/09/2020 acquisito al prot. n. 13143;
10. di trasmettere entro il 14 ottobre, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, affinchè ne venga riconosciuta la validità, la presente deliberazione e relativi allegati mediante modalità telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per poi essere successivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del 27/12/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
11. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con Decreto

Proposta n. 29 del 17-09-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020

Passiamo al punto immediatamente successivo che si collega parimenti a quello che abbiamo trattato, che è l'approvazione a questo punto delle tariffe ai fini della TARI. Assessore, prego."

ASSESSORE ANTONIO CUMAN:

"*Io appunto l'esplosione nel calcolo degli 850.000 e rotti appunto con i criteri qui sì possono essere anche diciamo stabiliti in parte dal Comune alcuni criteri rilascio la parola all'ingegnere Zanardello che ci spiega appunto come è stata costruita la tariffa*."

INGEGNERE ZANARDELLO:

"*Sì, grazie di nuovo. Allora la base di partenza sono gli 850.000 euro che vengono suddivisi in due macro-quote, una quota a carico delle utenze domestiche (il 76%), e una quota a carico delle utenze non domestiche (il 24%). Come poi vengono ripartite queste quote? Abbiamo quindi 607 euro a carico delle domestiche e 242.981 a carico delle non domestiche. Queste quote qua vengono ripartite poi tra le singole famiglie, diciamo così, con un criterio ben preciso. Per quanto riguarda le utenze domestiche sono ripartite attraverso dei coefficienti KA e KB normati nel Decreto 158 del 1999. KA fisso e KB che ha un massimo. E per quanto riguarda le utenze non domestiche KF e KD. Il sistema di Sandrigo inoltre è un sistema a misura, quindi di fatto il Comune di Sandrigo applica una tariffazione puntuale in regime di tributo, quindi con tutta una serie di costi effettivamente calcolati sulla base dei conferimenti fatti dalle utenze per quanto riguarda il rifiuto secco indifferenziato. E pertanto sono state elaborate delle quote fisse per quanto riguarda le utenze domestiche, quindi l'utente paga una quota fissa legata ancora alla superficie dell'abitazione. Nei Comuni più evoluti che gestiscono ormai da parecchi anni abbiamo abbandonato la superficie dell'abitazione e quindi l'utente non paga più in base alla misura della sua casa, ma solo in base al nucleo familiare. Abbiamo poi una quota variabile normalizzata... E questa quota fissa qua copre tutti i costi fissi (spazzamento, lavaggio strade, costi amministrativi, costi generali di gestione, tutti quei costi che sono di fatto indivisibili, che non sono legati alla raccolta del rifiuto). Abbiamo una quota cosiddetta variabile normalizzata, è una quota che viene pagata a famiglia in base alla composizione del nucleo familiare. Non è proporzionale, cioè un componente paga 52 euro, due componenti 90 euro, tre componenti 105, perché viene calcolata sulla base della produzione specifica dei rifiuti. Quindi mettendo insieme i dati degli svuotamenti noi calcoliamo una curva di proporzionalità della produzione dei rifiuti pro capite all'interno del nucleo familiare e quindi ne deriva che non è proporzionale al nucleo familiare stesso. Questa quota qua va a coprire tutti i costi di raccolta differenziata, o meglio tutti i costi dei servizi che non*

vengono misurati. Quindi vuol dire il costo della raccolta della plastica, del vetro, costi comunque variabili, comunque legate al servizio, ma non misurabili in questo momento.

Nel nostro territorio qua c'è solo Isola Vicentina, Quinto, qualche altro Comune che misura anche la parte variabile, dove è stato fatto però un lavoro di una certa importanza. Dopodiché abbiamo una quota legata invece al numero dei conferimenti minimi e quindi abbiamo fissato degli svuotamenti minimi (tre, quattro, cinque, sette, otto) da un componente a sei componenti dove la quota a svuotamento vale 4,69 euro. Quindi l'utente paga un minimo di conferimenti, che sono quelli necessari a garantire la copertura del servizio base, dopodiché chi andrà a sforare i minimi pagherà delle eccedenze nell'anno 2021.

Per quanto riguarda... E quali sono quindi, per tornare un po' alle sue osservazioni, i margini di manovra che ha il Comune? I margini di manovra che ha il Comune sono quelli di andare a fissare i coefficienti KB per le domestiche attraverso un range e noi abbiamo cercato di calcolarli nella logica della produzione del rifiuto. Vi faccio notare appunto che non sono proporzionali. Vedete, la famiglia di un componente produce per uno, la famiglia da due componenti produce per 1,70, la famiglia da tre componenti produce per 2. Perché? Faccio sempre l'esempio stupido, ma la scatola della pasta da mezzo chilo è vero che per un componente la usa quattro volte, ma la scatola è sempre la sua. La scatola della pasta per due componenti la dividono per due e quindi c'è proprio un grafico. Cioè nel momento in cui io vado a mettere giù la produzione dei rifiuti vengono fuori questi numeri qua. Le sei persone 3,4. In sostanza per le famiglie numerose si cerca di adattare un po' la curva perché se la curva cresce fino alle quattro persone, dalle quattro e cinque persone si appiattisce. La composizione della produzione rifiuti pro-capite è lineare a quel punto."

ASSESSORE ANTONIO CUMAN:

"Ecco, sugli svuotamenti minimi avevamo già messo mano lo scorso anno, se vi ricordate."

INGEGNERE ZANARDELLO:

"Vi avevo fatto la proposta l'anno scorso."

ASSESSORE CUMAN:

"*Esatto, per adeguarli. In quanto soprattutto avevamo notato che c'era un numero crescente di famiglie con pochi componenti, cioè il singolo, quindi la vedova, i single che uscivano di casa fondamentalmente, o i due anziani che si trovano dopo che i figli sono usciti, si trovavano un numero di svuotamenti minimo che era di otto nel secco non riciclabile e abbiamo ricalcolato cercando una logica studiando quelli che erano un numero di svuotamenti minimo più adeguato alle famiglie appunto meno numerose e ne era già uscita quindi una riproporzione più equa già lo scorso anno su questi valori.*"

INGEGNERE ZANARDELLO:

"*Tenete presente appunto che la proposta che vi ho fatto l'anno scorso era legata appunto un po' ai miei ventiquattro anni di dati. Nel senso che abbiamo una mole di dati di qualche decina di milioni di svuotamenti dove analizzandoli noi cerchiamo sempre di più di ottimizzare e migliorare. Quindi uno potrà dirmi: "Sì, ma non ce la farà mai una famiglia di tre persone con un 120 litri a fare solo tre svuotamenti", ma se voi interrogato un po' di gente almeno il 60%-70% ce la fa senza nessun problema perché con livelli di percentuali di raccolta differenziata come quelli che ci sono sui nostri Comuni il secco non riciclabile è veramente la parte residuale del rifiuto.*

L'altra componente appunto, come diceva giustamente l'Assessore, è quella dei conferimenti minimi. Anche qua la proposta fatta però è basata su dati oggettivi e non su dati empirici.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, stessa cosa. Quota fissa e quota variabile in questo caso però sono tutte entrambe legate alla superficie. Ok? Stiamo portando avanti delle sperimentazioni dove stiamo sganciando anche qua dalla superficie per agganciarla alla volumetria dei contenitori, un po' la logica del contatore dell'Enel. No? Tu hai uno o più contenitori, diventano il contatore, la potenza installata del tuo sistema rifiuti che sono indipendenti anche in questo caso dalla superficie. Non abbiamo ancora dati maturi, maturi, ma a breve cominceremo a fare anche questo tipo di…"

ASSESSORE ANTONIO CUMAN:

"*Li abbiamo raccolti e abbiamo fatto un lavoro che è servito soprattutto per il punto che servirà dopo, per il punto diciamo che lo chiamiamo lo sgravio dei rifiuti per tutte quelle attività commerciali*

e non, anche produttive, che hanno tenuto chiuso durante il Covid o ridotto l'attività e per recepire questi dati abbiamo inviato un questionario che è tornato anche in maniera molto numerosa, significa che insomma era sentita anche questa necessità di cercare di contenere e di abbassare i costi, probabilmente soprattutto per chi ha dovuto chiudere con il lockdown, e all'interno di questo questionario abbiamo popolato dei campi necessari proprio a raccogliere le varie superfici in modo da aggiornare il database comunale. Abbiamo colto l'occasione proprio per raccogliere questo dato che prima non era presente, o lo era in modo parziale, o in modo vetusto."

INGEGNERE ZANARDELLO:

"*Ecco, anche in questo caso sui conferimenti minimi abbiamo fissato dei parametri. Ovviamente il conferimento rimane uguale. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, le utenze non domestiche possono a differenza delle domestiche accedere ad un servizio ad hoc anche per il rifiuto organico. Ci sono utenze che si sono dotate di un contenitore da 20 litri, altre da 120, altre da 240 litri e pagano una quota che va da 96 euro a 483 euro per 52 svuotamenti all'anno del bidone del rifiuto organico. Quindi anche in questo caso chi ha la necessità (bar, ristoranti), chi ha una produzione importante di rifiuto organico può aderire a un servizio ad hoc, sempre nella logica della tariffa puntuale. Io cerco di spingere i miei sistemi, i Comuni che seguo sempre di più verso il cosiddetto "Pay as you throw", cioè pago in base ai servizi che utilizzo. Nei Comuni più evoluti appunto abbiamo anche la quota del verde, la quota della carta e la quota del vetro. Quindi sostanzialmente l'azienda accede a un listino e sceglie i suoi servizi.*

Gli scostamenti. Gli scostamenti vedete che possono essere importanti. Vanno da un minimo del 9% a un massimo del 16% per le utenze domestiche. Da cosa sono dovuti? Beh, sono dovuti dall'aumento del piano finanziario dettato dalle regole di Arera e comunque da una leggera flessione della base imponibile. Sono stati messi a posto tutta una serie di dati, abbiamo cercato di pulire chi non pagava perché magari aveva sganciato le utenze ma comunque la posizione era rimasta aperta. Insomma, è stato fatto un lavoro anche di pulizia sulla base dati e questo ovviamente comporta questa cosa qua. Dimenticavo prima sul piano finanziario un'altra cosa importante e che si riflette qua già il Decreto prima, ma Arera ancor più adesso pretende che il

fondo svalutazione crediti e casomai i crediti inesigibili (i cattivi pagatori) vanno a carico dei buoni pagatori. Ok?

Questa è una penalizzazione gravosissima. Io assieme ad altri consulenti abbiamo fatto ad Arera tutta una serie di osservazioni, ma con l'esperienza dell'idrico Arera tirerà dritto perché loro hanno un'autostrada davanti. Però capite per Sandrigo il fondo svalutazione crediti vale 47.000. Capite che anche lì 47.000 euro che stiamo accantonando e non sono sufficienti per gestire tutti i cattivi pagatori perché nel momento in cui questi crediti qua diventassero inesigibili ce li troviamo comunque sul groppone nel piano finanziario. Abbiamo iniziato ad accantonare per riuscire a parare il colpo magari senza dover caricare tutto in un colpo solo. Da qui ai prossimi due anni questa roba qua continuerà a muoversi. Ok? Quindi vediamo che, ahimè, ci sono degli aumenti. Per quanto riguarda le utenze non domestiche ci sono degli aumenti medi del 17,54%, bisogna tener conto però che le utenze non domestiche godranno di una riduzione del 25% della parte variabile per i mesi che hanno tenuto chiuso per effetto del Decreto e quindi per centodieci utenze di Sandrigo ci sarà questa riduzione, che è comunque una fetta piuttosto importante. Riduzione, che come è scritto nella delibera del piano tariffario, i cui costi vengono coperti attraverso l'utilizzo dell'avanzo e comunque con risorse proprie del bilancio comunale perché anche qua Arera avrebbe previsto la possibilità di spalmare la copertura di questi costi qua sui piani finanziari del 2021. È chiaro che diventa una presa in giro per l'utenza, quindi la mia proposta è stata quella all'Amministrazione di dire cioè se abbiamo dei fondi facciamo le riduzioni, diversamente è inutile togliere venticinque oggi per chiedere trenta domani.

Basta. Non ci sono grandi altre cose, se non quella di dire che sono state garantite tutte le riduzioni applicate per vari compostaggi, eccetera, degli anni passati. La riduzione del compostaggio, che fino all'anno scorso era del 62%, era una riduzione molto alta, è stata portata al 40%. Anche in questo caso non perché volevamo mettere un numero, ma perché il costo della raccolta del rifiuto organico nel Comune di Sandrigo incide esattamente il 40,36% sul montante di tutti i costi e quindi se uno fa il compostaggio domestico e non sfrutta quel servizio là non possiamo fare nient'altro che decurtargli il costo del servizio. Se ci sono domande sono a disposizione".

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

CONSIGLIERE POZZATO DIEGO:

"*Il lavoro deve essere stato veramente enorme perché noi abbiamo preso la decisione venerdì, quindi non sarà stato facile. Se dovessi dire uno sproposito, so che sarà buono. Perché non mi è chiaro il suo esempio. Alla fine ha fatto l'esempio della pasta, se sono due persone che aprono la scatola di pasta sono due che mangiano, poi il contenitore che buttato via è uno. Non è che buttano via due piatti di pasta. Ho capito male il suo esempio?"*

INGEGNERE ZANARDELLO:

"*La produzione di rifiuti pro-capite qual è? Per uno vale sempre uno. Faccio un esempio perché magari è più capibile. Butto via il divano. Il divano lo butto via io che sono singolo e butto via un divano che pesa 100 kg. Quando butto via lo stesso divano che peso 100 kg su una famiglia di due persone la produzione pro capite di ogni singolo diventa 50 kg e non 100 kg. Quindi il single potenzialmente, ma è anche nella realtà, produce più rifiuti a livello pro capite. Dopo è chiaro che i due messi insieme ne fanno di più. Tant'è che la curva fa così: uno, due, tre, quattro e cinque si appiattisce. Chiaro?"*

ASSESSORE ANTONIO CUMAN:

"*Infatti dicono che i figli non sono un costo. Comunque lo possiamo dire tutti. Io ho due figli, siamo in quattro. Non è che produciamo quattro volte i rifiuti di quando eravamo solo marito e moglie, nonostante anche i pannolini, eccetera. Quindi è un dato di fatto.*
Possiamo passare alla proposta?"

CONSIGLIERE POZZATO DIEGO:

"*Vorremmo fare una dichiarazione di voto*". Documento allegato sub A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

SINDACO GIULIANO STIVAN:

"Giudizio sintetico ed efficace. Andiamo alla proposta di voto. Prego Assessore."

L'assessore Cuman Antonio procede con la lettura della proposta di deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

  RICHIAMATI:
  - ✓ lo Statuto Comunale;
  - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 12 di cui tutti votanti**
- **con voti favorevoli n. 8**, contrari n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l'anno 2020 da coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a € 850.521,00;
3. di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di applicare la riduzione nella misura del 40% per le utenze che effettuano il compostaggio domestico e/o l'autosmaltimento del rifiuto organico;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
6. di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020 relativa alle riduzioni a favore dell'utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività;
7. di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall'art. 1.4 della delibera ARERA 158/2020 verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di

riduzione previsto al paragrafo 1.3, cioè una riduzione forfettaria della quota variabile tari pari al 25%;
8. di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
9. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 23 del 22/09/2020 acquisito al prot. n. 13143;
10. di trasmettere entro il 14 ottobre, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, affinchè ne venga riconosciuta la validità, la presente deliberazione e relativi allegati mediante modalità telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per poi essere successivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del 27/12/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
11. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n.12 di cui tutti votanti, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Al termine della votazione:

L'assessore Antonio Cuman ringrazia l'ing. Zanardello:

"*Sia per il lavoro e sia per la presenza preziosa di questa sera. Perché era un argomento veramente scottante, importante e di una complessità non ordinaria per la quale appunto ho apprezzato la sua presenza e penso anche i presenti. Non sarei sicuramente stato capace di esporla con la sua professionalità ed esperienza*."

Il Sindaco Giuliano Stivan:

"*Faccio un inciso io perché qualcuno ci sta ascoltando da casa, però al momento è pregnante. Molto probabilmente rivolgo un invito agli Uffici, e lo dico anche alla dottoressa Maggian che lo dica anche alle colleghe giù dell'Ufficio Tributi, dove ci sarà chiaramente un certo afflusso di cittadini che verranno a chiedere spiegazioni. Io vi invito appunto a dare come segnale l'indirizzo streaming del Comune perché poi in podcast lo possono scaricare e di dire: "Nel Consiglio Comunale del 28 al minuto XY è stato trattato in diretta". La spiegazione, veramente come diceva l'Assessore, è esaustiva del nostro consulente. Grazie ancora e buona serata a lei".*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza

PIANO TARIFFARIO

per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – Tariffa Puntuale Tributo

Anno 2020

Relazione 2020

realizzata 21 Settembre 2020

IL PIANO TARIFFARIO

1- Piano Tariffario – Premessa

Il Comune di Sandrigo ha introdotto da alcuni anni un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

Il modello tariffario applicato nel Comune di Sandrigo prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile e del rifiuto organico, con uno schema come il seguente:

$$Qtot = Qf + Qvn + Qvb + Qecc + Qorg$$

Dove:

Qtot è la quota totale che l'utenza è tenuta a pagare al netto dell'imposta provinciale

Qf è la quota fissa che comprende i costi fissi e dipende dalla superficie dell'abitazione e/o attività economica, è determinate mediante l'applicazione dei parametri definiti nel D.P.R. 159/99

Qvn è la quota variabile normalizzata comprende i costi indivisibili legati alla gestione dei rifiuti e delle raccolte differenziate ed alla gestione dell'Ecocentro, la raccolta degli imballaggi leggeri multimateriale, ecc. È calcolata secondo i parametri definiti dal D.P.R. 158/99 e quindi dipende dal nucleo famigliare per le utenze domestiche e dalla superficie dichiarata per le utenze non domestiche

Qvb è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta dell'indifferenziato, comprende i costi minimi di esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi legato alla composizione del nucleo famigliare per le utenze domestiche e dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi legati alla superficie moltiplicata per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo numero di litri minimi per le utenze non domestiche

Qecc è la quota eccedente applicata nel caso in cui vengano superati i litri minimi annuali e calcolata moltiplicando i litri eccedenti svuotati per l'€/litro deliberato

Qorg è la quota per il servizio di raccolta del rifiuto organico delle sole utenze non domestiche, dipende dalla tipologia di contenitore assegnato e dal numero di conferimenti minimi prefissato

La tariffa puntuale così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio "chi inquina paga" e di ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione per l'anno 2020;
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%;
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2020		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 250.744,52	€ 79.182,48
Costi Variabili Normalizzati	€ 285.091,20	€ 90.028,80
Costi Variabili Base	€ 71.703,63	€ 73,770,37
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 607.539,35	€ 242.981,65
Totale	€ 850.521,00	
% Ripartizione costi fissi	76,00%	24,00%
% Ripartizione costi variabili	76,00%	24,00%

3-Coefficienti e litri minimi proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2020 per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche sono proposti i coefficienti Ka e Kb e gli svuotamenti/litri minimi elaborati attraverso una progressione adeguata annualmente all'analisi statistica più recente e che tengono conto della produzione media pro capite dei rifiuti considerando che la curva di produzione si basa sulla minor produttività pro capite delle famiglie numerose. Pertanto il piano tariffario risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle modifiche/integrazioni delle utenze iscritte e dalla imposizione della TARI:

Tipo Utenza	**Componenti**	**N° Ut.**	**Superficie tot.**	**Ka**	**Kb**
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	984	132.156,30	0,84	1,00
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	919	149.050,00	0,98	1,70
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	594	98.045,00	1,08	2,00
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	544	90.947,37	1,16	2,40
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	156	27.890,00	1,24	2,90
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	46	7.958,00	1,3	3,40
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componente	43	5.606,00	0,84	1,00
DOMESTICO SECONDE CASE	1 Componente	17	2.804,00	0,84	1,00
DOMESTICO	2 Componenti	2	330,00	0,98	1,70

SECONDE CASE					
DOMESTICO SECONDE CASE	3 Componenti	2	349,00	1,08	2,00
DOMESTICO SECONDE CASE	4 Componenti	5	1.313,00	1,16	2,40
DOMESTICO SECONDE CASE	5 Componenti	3	378,00	1,24	2,90
GARAGE	1 Componente	24	781,00	0,84	0,00
GARAGE	2 Componenti	24	1.394,00	0,98	0,00
GARAGE	3 Componenti	17	955,00	1,08	0,00
GARAGE	4 Componenti	16	738,00	1,16	0,00
GARAGE	5 Componenti	2	119,00	1,24	0,00

4-Coefficienti proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2020 per le utenze non domestiche

Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti invece dei coefficienti Kc e Kd che tengono conto del tipo di utenza, della presunta produzione dei rifiuti adattata per quanto possibile a dei coefficienti ricavati dai conferimenti recenti. Quindi il piano tariffario conseguente risentirà a livello generale della modifica di tali indici con una miglior ripartizione del carico impositivo, dalla variazione dei costi e dalla imposizione legata variabilità della banca dati.

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	14	5.063,00	0,67	5,50
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	24	14.139,00	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4.902,00	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	11	8.442,00	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	0	0,00	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	3	3.570,00	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	4	4.283,00	1,25	10,22
10	Ospedale	1	7.596,00	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	56	7.727,64	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	35	5.286,00	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	33	3.579,00	1,41	11,55

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	718,00	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	871,00	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	23	1.423,00	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	1.112,00	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	541,20	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	21.979,00	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	74	7.349,00	1,09	8,91
22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie	16	5.214,00	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	15	2.835,00	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9	2.549,00	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	3	176,00	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	6,92	56,78
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,91	15,68

5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2020 IVA inclusa

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto del tributo provinciale:

Tipo Utenza	Componenti	N° Ut.	Superficie tot.	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Normalizzata (€)
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	984	132.156,30	€ 0,3968	€ 52,9801
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	919	149.050,00	€ 0,4629	€ 90,0662
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	594	98.045,00	€ 0,5102	€ 105,9603
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	544	90.947,37	€ 0,5479	€ 127,1523
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	156	27.890,00	€ 0,5857	€ 153,6424
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	46	7.958,00	€ 0,6141	€ 180,1325
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componente	43	5.606,00	€ 0,3968	€ 52,9801
DOMESTICO SECONDE CASE	1 Componente	17	2.804,00	€ 0,3968	€ 52,9801
DOMESTICO SECONDE CASE	2 Componenti	2	330,00	€ 0,4629	€ 90,0662
DOMESTICO SECONDE CASE	3 Componenti	2	349,00	€ 0,5102	€ 105,9603
DOMESTICO SECONDE CASE	4 Componenti	5	1.313,00	€ 0,5479	€ 127,1523
DOMESTICO SECONDE CASE	5 Componenti	3	378,00	€ 0,5857	€ 153,6424
GARAGE	1 Componente	24	781,00	€ 0,3968	0,00 €
GARAGE	2 Componenti	24	1.394,00	€ 0,4629	0,00 €
GARAGE	3 Componenti	17	955,00	€ 0,5102	0,00 €
GARAGE	4 Componenti	16	738,00	€ 0,5479	0,00 €
GARAGE	5 Componenti	2	119,00	€ 0,5857	0,00 €

Vengono di seguito indicati il numero di svuotamenti minimi con le rispettive quote variabili di base distinti per categoria di utenza:

Tipo Utenza	Componenti	N° Ut.	Volume Contenitore	Svuotamenti minimi	Quota Litro (€/lt)	Quota Svuotamento (€)	Quota Variabile Base (€)
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	984	120	3	0,0391 €	4,6929 €	14,0787 €
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	919	120	4	0,0391 €	4,6929 €	18,7716 €
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	594	120	5	0,0391 €	4,6929 €	23,4645 €
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	544	120	7	0,0391 €	4,6929 €	32,8503 €
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	156	120	8	0,0391 €	4,6929 €	37,5431 €
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	46	120	8	0,0391 €	4,6929 €	37,5431 €
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componente	43	120	3	0,0391 €	4,6929 €	14,0787 €
DOMESTICO SECONDE CASE	1 Componente	17	120	3	0,0391 €	4,6929 €	14,0787 €
DOMESTICO SECONDE CASE	2 Componenti	2	120	4	0,0391 €	4,6929 €	18,7716 €
DOMESTICO SECONDE CASE	3 Componenti	2	120	5	0,0391 €	4,6929 €	23,4645 €
DOMESTICO SECONDE CASE	4 Componenti	5	120	7	0,0391 €	4,6929 €	32,8503 €
DOMESTICO SECONDE CASE	5 Componenti	3	120	8	0,0391 €	4,6929 €	37,5431 €

6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2020 IVA inclusa

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto del tributo provinciale:

Cat	Descrizione categoria	N° Ut	Superficie tot.	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile Normalizzata (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	14	5.063,00	€ 0,3702	€ 0,4095
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	€ 0,2376	€ 0,2606
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	24	14.139,00	€ 0,3315	€ 0,3648
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4.902,00	€ 0,4862	€ 0,5368
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	€ 0,3536	€ 0,3886
6	Esposizioni, autosaloni	11	8.442,00	€ 0,2818	€ 0,3142
7	Alberghi con ristorante	0	0,00	€ 0,9061	€ 1,0014
8	Alberghi senza ristorante	3	3.570,00	€ 0,5967	€ 0,6611
9	Case di cura e riposo	4	4.283,00	€ 0,6906	€ 0,7609
10	Ospedale	1	7.596,00	€ 0,7127	€ 0,7854
11	Uffici, agenzie, studi professionali	56	7.727,64	€ 0,8398	€ 0,9269
12	Banche ed istituti di credito	35	5.286,00	€ 0,3370	€ 0,3745
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	33	3.579,00	€ 0,7790	€ 0,8599
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	718,00	€ 0,9944	€ 1,1004
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	871,00	€ 0,4586	€ 0,5070
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	€ 0,9834	€ 1,0855
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	23	1.423,00	€ 0,8177	€ 0,9023
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	1.112,00	€ 0,5690	€ 0,6313
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	541,20	€ 0,7790	€ 0,8599
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	21.979,00	€ 0,5083	€ 0,5606
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	74	7.349,00	€ 0,6022	€ 0,6633
22	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,birrerie	16	5.214,00	€ 3,0773	€ 3,4001
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	€ 2,6795	€ 2,9616
24	Bar, caffè, pasticceria	15	2.835,00	€ 2,1878	€ 2,4152
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9	2.549,00	€ 1,5248	€ 1,6878
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	€ 1,4420	€ 1,5932
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	3	176,00	€ 3,9612	€ 4,3747
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	€ 1,5138	€ 1,6714
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	€ 3,8231	€ 4,2273

30	Discoteche, night club	0	0,00	€ 1,0552	€ 1,1674

Vengono di seguito indicati il numero di svuotamenti minimi con le rispettive quote variabili di base distinti per tipologia di contenitore:

- COSTO A BASE AL SVUOTAMENTO IN CONTENITORE (RSU)

Volume Contenitore	Svuotamenti minimi	Quota Svuotamento (€)	Quota Variabile Base (€)
120	8	4,6929 €	37,5431 €
240	8	9,3858 €	75,0863 €
1300	48	50,8396 €	2440,3045 €
6000	52	234,6444 €	12201,5226 €

- COSTO A BASE AL SVUOTAMENTO IN CONTENITORE (ORGANICO)

Volume Contenitore	Svuotamenti minimi	Quota Svuotamento (€)	Quota Variabile Base (€)
20	52	1,82 €	96,40 €
120	52	5,70 €	296,40 €
240	52	9,30 €	483,60 €

7-Scostamento tariffe utenze domestiche dall'anno 2019 (TP) all'anno 2020 (TP) IVA inclusa

Raffrontando i dati dei costi determinati nel piano finanziario con i dati presenti della base imponibile emergono nuove tariffe da applicare rispetto al 2019 per la copertura integrale. Il seguente raffronto ragiona sulle tariffe TP 2019 e sulla TP per il 2020 comprensive di IVA e al netto tributo provinciale:

	SCOSTAMENTO TP 2019 - TP 2020								
	Cod. Categ.	Tot. ut.	Tot. Mq.	Quota Fissa 2019	Quota Fissa 2020	% VAR Tariffa Fissa	Quota Variabile 2019	Quota Variabile TOT 2020	% VAR Tariffa Variabile
RESIDENTI	DOM RES-1C	984	132.156,30	€ 0,3797	€ 0,3968	4,50%	€ 56,5400	€ 67,0588	18,60%
	DOM RES-2C	919	149.050,00	€ 0,4430	€ 0,4629	4,50%	€ 91,1800	€ 108,8378	19,37%
	DOM RES-3C	594	98.045,00	€ 0,4882	€ 0,5102	4,50%	€ 108,6000	€ 129,4247	19,18%
	DOM RES-4C	544	90.947,37	€ 0,5244	€ 0,5479	4,49%	€ 134,8000	€ 160,0026	18,70%

	DOM RES-5C	156	27.890,00	€ 0,5605	€ 0,5857	4,50%	€ 160,8200	€ 191,1855	18,88%
	DOM RES-6C	46	7.958,00	€ 0,5877	€ 0,6141	4,49%	€ 182,3600	€ 217,6756	19,37%

Per le utenze domestiche abbiamo suddiviso gli incrementi tra parte fissa e parte variabile perché è diversa la natura e la metodologia di applicazione: la parte fissa si applica moltiplicandola per i metri quadrati dell'utenza mentre la parte variabile viene individuata in base al numero di occupanti dell'utenza. Per una corretta lettura degli effettivi scostamenti delle tariffe di seguito viene proposto un prospetto che vada ad analizzare le specifiche tipologie delle utenze domestiche con scostamenti TP 2019-TP 2020 in base alle fasce di nucleo famigliare e di superficie, tale confronto si basa su utenze domestiche a tariffa piena al netto di eventuali riduzioni e iva inclusa.

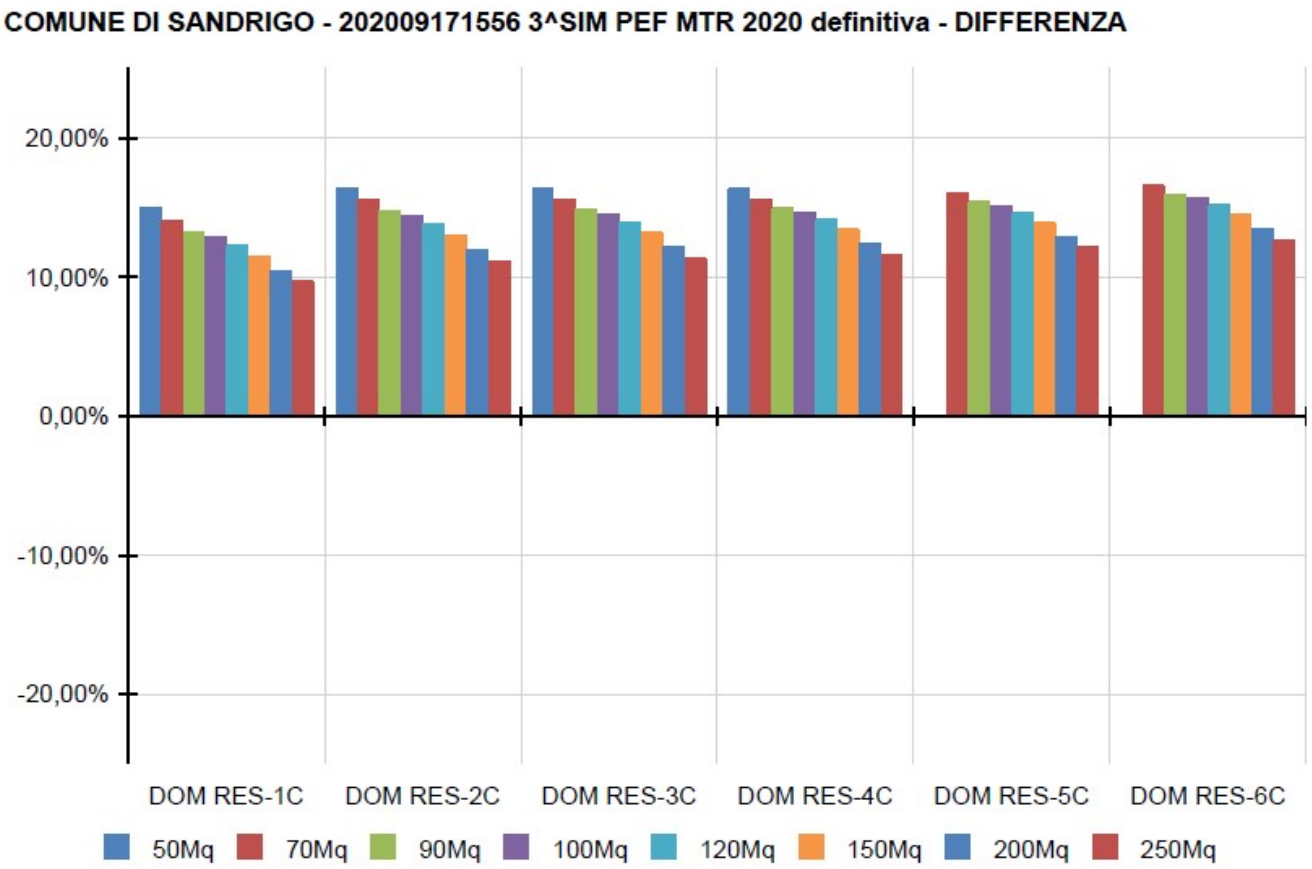

Mq	DOM RES-1C		DOM RES-2C		DOM RES-3C		DOM RES-4C		DOM RES-5C		DOM RES-6C	
50	15,06%	46	16,46%	13	16,48%	6	16,38%	4				
70	14,09%	145	15,59%	50	15,66%	10	15,66%	9	16,06%	6	16,63%	1
90	13,29%	148	14,84%	91	14,95%	60	15,01%	38	15,45%	8	16,02%	2
100	12,94%	73	14,50%	54	14,62%	40	14,72%	31	15,17%	8	15,74%	5
120	12,31%	130	13,89%	125	14,03%	80	14,17%	85	14,64%	25	15,22%	8
150	11,53%	156	13,10%	188	13,26%	118	13,46%	115	13,94%	32	14,52%	9
200	10,52%	126	12,04%	181	12,23%	123	12,48%	110	12,98%	29	13,53%	5
250	9,76%	160	11,21%	217	11,41%	157	11,69%	152	12,19%	48	12,73%	16

8-Scostamento tariffe utenze non domestiche dall'anno 2019 (TP) all'anno 2020 (TP) IVA inclusa

Il confronto tra le tariffe TP 2019 e le nuove tariffe TP 2020 per le utenze domestiche è possibile solo per la parte fissa e la parte variabile normalizzata in quanto la parte variabile di base dipende dalla tipologia di

contenitore che l'utenza possiede, tale modello porta ad una nuova ridistribuzione del dovuto per le varie utenze dovuto alla diversa valutazione dei costi di base da coprire, così da poter valutare con efficacia l'incidenza dello scostamento sulle singole categorie.

CAT	DESCRIZIONE	N° UT	SUP QUOTA FISSA	QUOTA FISSA 2019	QUOTA VAR 2019	TOT 2019	QUOTA FISSA 2020	QUOTA VAR 2020	TOT 2020	DIFF 2019-2020
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	14	5063,00	€ 0,2952	€ 0,3681	€ 0,66	€ 0,3702	€ 0,4095	€ 0,78	17,54%
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	€ 0,1895	€ 0,2343	€ 0,42	€ 0,2376	€ 0,2606	€ 0,50	17,54%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	24	14139,00	€ 0,2644	€ 0,3280	€ 0,59	€ 0,3315	€ 0,3648	€ 0,70	17,54%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4902,00	€ 0,3877	€ 0,4826	€ 0,87	€ 0,4862	€ 0,5368	€ 1,02	17,54%
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	€ 0,2820	€ 0,3494	€ 0,63	€ 0,3536	€ 0,3886	€ 0,74	17,55%
6	Esposizioni, autosaloni	11	8442,00	€ 0,2247	€ 0,2825	€ 0,51	€ 0,2818	€ 0,3142	€ 0,60	17,50%
7	Alberghi con ristorante	0	0,00	€ 0,7226	€ 0,9003	€ 1,62	€ 0,9061	€ 1,0014	€ 1,91	17,53%
8	Alberghi senza ristorante	3	3570,00	€ 0,4758	€ 0,5944	€ 1,07	€ 0,5967	€ 0,6611	€ 1,26	17,53%
9	Case di cura e riposo	4	4283,00	€ 0,5507	€ 0,6841	€ 1,23	€ 0,6906	€ 0,7609	€ 1,45	17,55%
10	Ospedale	1	7596,00	€ 0,5684	€ 0,7061	€ 1,27	€ 0,7127	€ 0,7854	€ 1,50	17,55%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	56	7727,64	€ 0,6697	€ 0,8333	€ 1,50	€ 0,8398	€ 0,9269	€ 1,77	17,54%
12	Banche ed istituti di credito	35	5286,00	€ 0,2688	€ 0,3367	€ 0,61	€ 0,3370	€ 0,3745	€ 0,71	17,50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	33	3579,00	€ 0,6212	€ 0,7731	€ 1,39	€ 0,7790	€ 0,8599	€ 1,64	17,54%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	718,00	€ 0,7931	€ 0,9893	€ 1,78	€ 0,9944	€ 1,1004	€ 2,09	17,53%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	871,00	€ 0,3657	€ 0,4558	€ 0,82	€ 0,4586	€ 0,5070	€ 0,97	17,54%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	€ 0,7842	€ 0,9759	€ 1,76	€ 0,9834	€ 1,0855	€ 2,07	17,54%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	23	1423,00	€ 0,6521	€ 0,8112	€ 1,46	€ 0,8177	€ 0,9023	€ 1,72	17,54%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	1112,00	€ 0,4538	€ 0,5676	€ 1,02	€ 0,5690	€ 0,6313	€ 1,20	17,52%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	541,20	€ 0,6212	€ 0,7731	€ 1,39	€ 0,7790	€ 0,8599	€ 1,64	17,54%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	21979,00	€ 0,4053	€ 0,5040	€ 0,91	€ 0,5083	€ 0,5606	€ 1,07	17,55%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	74	7349,00	€ 0,4802	€ 0,5964	€ 1,08	€ 0,6022	€ 0,6633	€ 1,27	17,55%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16	5214,00	€ 2,4541	€ 3,0569	€ 5,51	€ 3,0773	€ 3,4001	€ 6,48	17,54%
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	€ 2,1369	€ 2,6626	€ 4,80	€ 2,6795	€ 2,9616	€ 5,64	17,54%
24	Bar, caffè, pasticceria	15	2835,00	€ 1,7447	€ 2,1713	€ 3,92	€ 2,1878	€ 2,4152	€ 4,60	17,54%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9	2549,00	€ 1,2160	€ 1,5174	€ 2,73	€ 1,5248	€ 1,6878	€ 3,21	17,53%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	€ 1,1499	€ 1,4324	€ 2,58	€ 1,4420	€ 1,5932	€ 3,04	17,54%
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	3	176,00	€ 3,1590	€ 3,9330	€ 7,09	€ 3,9612	€ 4,3747	€ 8,34	17,54%
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	€ 1,2072	€ 1,5027	€ 2,71	€ 1,5138	€ 1,6714	€ 3,19	17,54%
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	€ 3,0489	€ 3,8005	€ 6,85	€ 3,8231	€ 4,2273	€ 8,05	17,53%
30	Discoteche, night club	1	34	€ 0,8415	€ 1,0495	€ 1,89	€ 1,0552	€ 1,1674	€ 2,22	17,54%

Per quanto riguarda l'analisi delle differenze totali si rimanda alle tabelle allegate di raffronto e conteggio del numero di utenze in aumento e diminuzione

9-Differenze costi anni 2019-2020

Il raffronto dei costi è proposto necessariamente raffrontando lo scostamento del piano finanziario dal 2019 al 2020 considerando entrambi i costi con IVA inclusa.

ANALISI GETTITO COMPLESSIVO								
COSTI FISSI 2019	COSTI VARIABILI 2019	COSTI VARIABILI BASE 2019	TOTALE 2019	COSTI FISSI 2020	COSTI VARIABILI NORM. 2020	COSTI VARIABILI BASE 2020	TOTALE 2020	VAR
€ 297.615,77	€ 318.785,89	€ 170.394,34	€ 786.796,00	€ 329.927,00	€ 375.120,00	€ 145.474,00	€ 850.521,00	8,10 %

10-Allegati

- Matrice Aumenti e Diminuzioni in percentuale (Domestiche e Non Domestiche)
- Matrice Aumenti e Diminuzioni in valore assoluto (Domestiche e Non Domestiche)
- Conteggio riduzioni Domestiche
- Conteggio riduzioni Non Domestiche

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Sandrigo presenta la seguente:

dichiarazione di voto

Consiglio comunale del 28. 09. 2020

A seguito delle politiche fino ad oggi adottate ,certamente non orientate verso l'interesse generale del cittadino, dato che quest'ultimo si è visto aumentare i pagamenti riferiti ai vari servizi ,spesso non notandone nessuna miglioria , come Movimento 5 Stelle sottolineamo il nostro disappunto.

IN FEDE